

Prot. n° 9033/p/ep

Roma, 21 gennaio 2019

A tutte le Casse Edili

e, p.c. ai componenti il
Consiglio Amministrazione
della CNCE

Comunicazione n. 649

Oggetto: risposta n. 24 Agenzia delle Entrate del 4 ottobre 2018

In relazione ai quesiti pervenuti da alcune Casse Edili in merito alla risposta ad interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 24 emessa il 4 ottobre scorso, la scrivente comunica quanto segue.

La citata risposta, riguardante l’assoggettamento fiscale dei contributi versati ad enti bilaterali e delle prestazioni da essi erogate, richiama esplicitamente quanto espresso dal Ministero delle Finanze con la circolare n. 55 del 1999 relativa alla contribuzione versata alle Casse Edili.

Con la richiamata risposta, quindi, l’Agenzia non ha introdotto alcuna novità rispetto alla normativa espressamente prevista per le Casse Edili ma, al contrario, ne ha riaffermato la validità generale applicabile anche da parte di altre fattispecie di enti bilaterali.

Viene confermata, cioè, la totale assoggettabilità dei contributi, ricevuti dalla Cassa, finalizzati ad erogare prestazioni assistenziali di natura sociale e sanitaria (se non versati ad un Fondo sanitario integrativo iscritto all’Anagrafe nazionale.)

Rimane pertanto invariata la procedura indicata con la Comunicazione CNCE n. 152 del dicembre 1999, che prevede che ciascuna Cassa Edile/Edilcassa verifichi annualmente l’incidenza percentuale della spesa per prestazioni assistenziali erogate ai lavoratori e, dedotto il contributo a carico del lavoratore, comunichi il risultato alle imprese iscritte affinché provvedano ad incrementare di tale percentuale l’imponibile fiscale dei propri dipendenti operai.

Si ricorda, a tal proposito, che la circolare del Ministero delle Finanze ha chiarito che le altre contribuzioni alla Cassa Edile non sono assoggettabili o perché già soggette a ritenuta alla fonte (GNF) o perché non finalizzate a prestazioni a favore dei lavoratori (gestione Cassa, rimborsi malattia/infortunio alle imprese, quote di adesione contrattuale, gestione enti formazione e sicurezza, ecc.).

Da ultimo si segnala che la risposta n. 24 dell' Agenzia delle Entrate ha anche chiarito che le prestazioni erogate dagli enti bilaterali per premio natalità, asili nido e scuola materna non debbono essere assoggettate a ritenuta.

Nel rimanere a disposizione per ogni necessità di ulteriori chiarimenti, si inviano i migliori saluti.

Il Vicepresidente
Francesco Sannino



Il Presidente
Carlo Trestini

